



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

AVVISO PUBBLICO DEL 15 MAGGIO 2026 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER L'ISTITUZIONE O IL RAFFORZAMENTO DI CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI MOTIVATE DA ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

FAQ

FAQ N.4 AGGIORNATA IL 02.07.2026

L'articolo 8, comma 3, dell'Avviso prevede che *"le spese di personale, interno e/o esterno, destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto, sono ammissibili entro il limite massimo del 25% del contributo concesso"*. L'eventuale quota eccedente tale limite massimo del 25% può essere integralmente coperta dal soggetto proponente a valere sulla propria quota di cofinanziamento?

Inoltre, la valorizzazione delle ore di lavoro volontario per attività di coordinamento e monitoraggio del progetto concorre al richiamato limite massimo di spesa previsto dall'Avviso?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico del 15 maggio 2026, il soggetto proponente può prevedere spese di personale (interno e/o esterno) destinate ad attività di coordinamento e gestione del progetto nel limite massimo del 25% del contributo concesso. Non è possibile, pertanto, prevedere spese superiori al suddetto limite, anche se sostenute con risorse proprie a titolo di cofinanziamento.

Anche la valorizzazione del lavoro volontario svolto nell'ambito delle attività di coordinamento e gestione del progetto concorre alla determinazione delle spese complessivamente previste per le suddette attività di coordinamento e gestione del progetto.

Come già indicato nella FAQ 1, si evidenzia che per "attività di coordinamento e gestione" si intendono esclusivamente le funzioni di carattere gestionale, di supervisione, di organizzazione, di monitoraggio e rendicontazione del progetto (quali ad esempio: il coordinatore del progetto, il responsabile della rendicontazione, il personale addetto alle attività di monitoraggio, ecc.). Non rientrano, pertanto, nel limite del 25% previsto all'articolo 8, comma 3, dell'Avviso, i costi per le figure professionali dedicate all'erogazione diretta dei servizi previsti dall'Avviso (quali assistenti sociali, mediatori sociali, psicologi, avvocati, medici, ecc.) né quelli per il personale addetto allo sportello fisico e telefonico.